



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
Allevi Giovanni	PRESIDENTE	Presente
Voltini Lorenzo	CONSIGLIERE	Presente
Arlanch Francesco	CONSIGLIERE	Presente
Suardi Paola	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
Tengattini Edoardo	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPELLA ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
Deho' Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Sferch Simone	CONSIGLIERE	Presente
Natali Romualdo	CONSIGLIERE	Presente
Nozza Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Patelli Paolo	CONSIGLIERE	Assente
Rossi Pierluigi	CONSIGLIERE	Presente
Bellini Emiliano Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Bergamaschi Fiorenzo	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 16, Assenti 1

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Consolandi dott.ssa Giuliana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLEVI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Si registra la presenza degli Assessori Comunali: Seghezzi Marco, Mondini Marta, Bettinelli Luca, Brignoli Chiara, Beretta Alberto.

Prende la parola l'Assessore Seghezzi Marco che illustra l'argomento in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATO pertanto di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

RILEVATO che lo scrivente Comune, in veste di Ente Territorialmente Competente, con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 16.03.2022, ai sensi dell'articolo 3.1 dell'Allegato (TQRIF) alla deliberazione 15/2022/R/Rif sopra richiamata, ha individuato lo schema regolatorio come vincolante per l'ambito tariffario del Comune di Romano di Lombardia e che ciò comporta l'obbligatorio adeguamento alle disposizioni contenute tra gli obblighi di servizio riassunti nella tabella 2, Appendice 1 al suddetto Allegato (TQRIF);

RILEVATO che l'articolo 14 della Legge 118/2022 ha modificato l'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, riducendo da cinque a due anni il vincolo temporale della c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti delle utenze non domestiche e abrogando la possibilità per queste ultime di essere riammesse al servizio pubblico prima della scadenza biennale;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo, apportando al testo regolamentare vigente le variazioni ed integrazioni relative a quanto segue:

- termini e procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori dal servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (art. 3 delibera ARERA 15/2022);
- decorrenza delle dichiarazioni di variazione in corso d'anno che comportano un diverso ammontare del tributo;
- rateizzazione dei versamenti ordinari e individuazione dei requisiti necessari al riconoscimento della stessa (art. 27.1 allegato A delibera ARERA 15/2022);
- rettifica degli importi erroneamente addebitati al contribuente (art. 28 allegato A delibera ARERA 15/2022);
- vincolo temporale per le utenze non domestiche che esercitano la facoltà di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (art. 14 L. 118/2022);
- termine per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione, cessazione della detenzione dell'immobile sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 commi 684 e 685 L. 147/2013;
- importo minimo riscuotibile per gli avvisi di accertamento del tributo;

VALUTATO di procedere altresì alla modifica dell'articolo 10 comma 1 che disciplinava l'esclusione dei magazzini direttamente connessi alle attività produttive ove si producono rifiuti speciali solo nel caso in cui gli stessi risultavano produttivi a loro volta di rifiuti speciali, prevedendone ora l'esclusione anche nel caso di produzione di rifiuti urbani, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 comma 649 L. 147/2013;

TENUTO conto che l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. 201/2011 che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base*

degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ete acquisito in data 20 aprile 2023, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19.04.2023 esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaurita la discussione come da verbale di seduta allegata;

Il Consigliere Comunale Simone Sferch abbandona l’aula prima della votazione portando a 15 il numero dei Consiglieri Comunali presenti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Rossi Pierluigi, Bergamaschi Fiorenzo), contrari 0, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "*Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)*" vigente;

2. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'**Allegato B**, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Rossi Pierluigi, Bergamaschi Fiorenzo), contrari 0, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Terminato l'esame del presente punto all'ordine del giorno il Consigliere Comunale Simone Sferch rientra in aula, mentre il Consigliere Comunale Locatelli Franco esce dall'aula consiliare portando a 15 il numero dei Consiglieri Comunali presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolandi Giuliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 27-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brando Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brando Giuseppe

~~periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.~~

4. [Omissis]

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, ~~non inferiore a cinque anni~~ per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. [Omissis]

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma ~~4~~, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

~~8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.~~

9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il ~~20 febbraio~~ di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno

periodo non inferiore a **due** anni. **Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.**

4. [Omissis]

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. [Omissis]

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma **5**, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

8. Abrogato

9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10. **Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta.**

10. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno

<p>precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.</p> <p>11. [Omissis] 12. [Omissis]</p>	<p>precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.</p> <p>11. [Omissis] 12. [Omissis]</p>
--	--



Modificare l'articolo 7 "Soggetti passivi" al comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti, per una durata non superiore a sei mesi. 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 10 "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico" al comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.</p> <p>2. [Omissis]</p>	<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio delle attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, nelle quali avviene la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.</p> <p>2. [Omissis]</p>

3. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]	3. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]
--	--



Modificare l'articolo 15 "Periodi di applicazione del tributo" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportano una diminuzione di tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 32 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 17 comma 7. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p>



Modificare l'articolo 17 "Occupanti le utenze domestiche" al comma 7 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis] 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento tenendo conto di tutte le eventuali variazioni intercorse fino alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 37, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis] 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento e viene aggiornato puntualmente in caso di variazioni per nascite, decessi, emigrazioni ed immigrazioni e trasferimenti di residenza all'interno del Comune, fino alla data di elaborazione del ruolo e dell'emissione dell'invito di pagamento. Le variazioni eventuali che dovessero intervenire successivamente</p>

	e fino al 31.12 dell'anno di riferimento, saranno oggetto di conguaglio e regolarizzate con emissioni future.
--	---



Modificare l'articolo 21 "Tributo giornaliero" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. [Omissis] 6. [Omissis]	1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per i soggetti che sono tenuti al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria , è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento del suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 32 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo. 5. [Omissis] 6. [Omissis]



Modificare l'articolo 22 "Tributo provinciale" al comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504. 2. [Omissis]	1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504. 2. [Omissis]



Modificare l'articolo 23 "Riduzioni per le utenze domestiche" al comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo si applica in misura ridotta, applicata alla quota fissa e alla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione sul territorio comunale per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;</p> <p>b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis]</p>	<p>1. Il tributo si applica in misura ridotta, applicata alla quota fissa e alla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti sul territorio comunale per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;</p> <p>a-bis) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti sul territorio comunale, già iscritti a ruolo TARI per la loro abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate saltuariamente: riduzione del 25%;</p> <p>b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 24 "Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per pratiche aziendali virtuose" al comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal quinto comma dell'articolo 23, pena l'applicazione della tariffa intera. 4. [Omissis]</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 23, pena l'applicazione della tariffa intera. 4. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 26 "Riduzioni per il riciclo" al comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utenza che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>	<p>1. [Omissis] 2. [Omissis] 3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utenza che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>



Modificare l'articolo 33 "Contenuto e presentazione della dichiarazione" ai commi 1 e 5 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il secondo mese dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis]</p>	<p>1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>6. [Omissis] 7. [Omissis] 8. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 37 "Riscossione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Il numero delle rate e la relativa scadenza sono stabiliti annualmente dal Comune mediante la delibera di approvazione delle tariffe.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]</p>	<p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Il numero delle rate e la relativa scadenza sono stabiliti annualmente dal Comune mediante la delibera di approvazione delle tariffe. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.</p> <p>2. [Omissis] 3. [Omissis] 4. [Omissis] 5. [Omissis] 6. [Omissis]</p> <p>7. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 1 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:</p> <p>a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;</p> <p>b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>- situazione economica disagiata certificata dai servizi sociali comunali;</p> <p>c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.</p> <p>Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.</p>



Modificare l'articolo 39 "Rimborsi" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. [Omissis]</p>	<p>1. La restituzione delle somme versate e non dovute deve essere richiesta dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.</p> <p>1-bis. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.</p> <p>2. [Omissis]</p>



Modificare l'articolo 40 "Somme di modesto ammontare" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12 con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da recidiva nella violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. per importi singolarmente superiori a 12 euro.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.</p>	<p>1. Il comune non procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da recidiva nella violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e alla restituzione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.</p>